



SENTENZA - 134/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente relatore

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Carola CORRADO Primo Referendario

Flavia D'ORO Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60077**
del registro di segreteria,

promosso da:

**- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale regionale per la Toscana**

- Appellante -

contro

il sig. **Diego UGOLINI**, nato a Pietrasanta (LU) in data 11.04.1981 -
C.F. GLNDGI81D11G628M, residente in Pietrasanta (LU), Via
Benedetto Brin n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Scafetta
(C.F. SCFMHL79E55A485U), con Studio in Roma al Viale dei Primi
Sportivi n. 19, che ha dichiarato di ricevere tutte le comunicazioni

all'indirizzo PEC: scafetta@pec.it ; FAX: 06.967017223.

- *Appellato* -

avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 87/2022, depositata il 19 aprile 2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza dell'11 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Chiara Pimpinella, - data per letta la relazione del relatore, Pres. Giuseppina Maio - il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Sabrina D'Alesio, l'Avv. Gianmaria Covino, per delega scritta dell'Avv. Michela Scafetta, per l'appellato.

Considerato in

FATTO

1. Con sentenza n. 87/2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana condannava il sig Diego Ugolini, nella sua qualità di appartenente alla Marina militare, Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (Sottocapo di prima classe), al pagamento in favore del Ministero della difesa della somma di euro 13.769,72, già comprensiva di rivalutazione monetaria, per il danno conseguente allo svolgimento di attività commerciale non autorizzata o, comunque, non autorizzabile.

Il giudice di prime cure in particolare riteneva che l'amministrazione, nel cui vantaggio dovevano essere riversate le somme in contestazione, e che di conseguenza è quella a cui favore deve essere risarcito il danno da omesso versamento, fosse individuabile nel

	Ministero della Difesa.	
	Sosteneva, che “.... in base all’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del	
	2010, la piena soggettività in materia di difesa e sicurezza debba essere	
	riconosciuta in capo al solo Ministero della difesa. Del pari, in capo al	
	medesimo deve essere riconosciuta la titolarità dei rapporti intercorrenti con	
	i componenti della Forze armate, così come, i conseguenti effetti attivi e	
	passivi di natura finanziaria. “.	
	2. Il sig. Ugolini, dava spontanea esecuzione alla sentenza	
	provvedendo al versamento dell’importo liquidato, a favore del	
	Ministero della Difesa.	
	3. Avverso la sentenza proponeva appello la Procura Regionale	
	presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana, contestando	
	esclusivamente il capo della sentenza relativo all’individuazione del	
	soggetto pubblico danneggiato, sostenendo che il danno erariale	
	avrebbe colpito, in realtà, il Ministero delle Infrastrutture e della	
	Mobilità Sostenibile, in quanto amministrazione di appartenenza delle	
	Capitanerie di Porto. Evidenziava a tal fine che le Capitanerie di Porto	
	sono centri di responsabilità amministrativa, che ricevono fondi dal	
	Ministero delle Infrastrutture compresi gli stipendi del personale. A	
	sostegno di ciò veniva allegato il cedolino dell’appellato che riportava	
	quale amministrazione di appartenenza il suindicato dicastero.	
	4. Si costituiva in giudizio il sig. Ugolini sostenendo che l’appello non	
	deduce un nuovo titolo di responsabilità a suo carico in quanto	
	l’azione della Procura si limita a sollecitare una diversa qualificazione	
	soggettiva dell’ente pubblico destinatario del ristoro patrimoniale già	
	3	

	effettuato. Chiedeva, pertanto di essere estromesso dal presente	
	giudizio d'appello, in quanto non parte necessaria e non legittimato	
	passivamente, non essendo destinatario di alcuna domanda, avendo,	
	tra l'altro, già adempiuto alla condanna pronunciata dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Toscana con sentenza n. 87/2022, oggi	
	parzialmente impugnata; in via subordinata, chiedeva di dichiarare	
	l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'appello nei suoi	
	confronti, per difetto di legittimazione passiva, difetto di interesse e	
	per l'assenza di qualsiasi domanda a lui riferita, con vittoria di spese	
	e competenze del presente grado.	
	5. All'udienza dell'11 giugno 2025, le parti ribadivano le	
	argomentazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Con l'unico motivo di appello, viene contestato il capo della sentenza	
	relativo all'individuazione del soggetto pubblico danneggiato.	
	L'appello merita di essere rigettato.	
	La sentenza di cui si chiede la riforma ha individuato il Ministero della	
	Difesa quale Amministrazione destinataria delle somme oggetto di	
	condanna del militare, sia dal punto di vista oggettivo in quanto è	
	irrilevante che le funzioni tutelate dall'art. 53, comma 7, del D.lgs.	
	165/2001 non siano funzioni proprie dell'amministrazione della	
	difesa bensì del MIMS, ma anche dal punto di vista soggettivo, dal	
	momento che non è inconferente il rilievo che il militare in questione	
	sia un militare del Corpo delle Capitanerie di porto.	
	4	

	Concorda questo Collegio con il giudice di primo grado nel sostenere	
	che <i>“in base all’articolo 134, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 66</i>	
	<i>del 2010, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, tra</i>	
	<i>l’altro “le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture</i>	
	<i>e dei trasporti [oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile]</i>	
	<i>per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta</i>	
	<i>attribuzione allo stesso”. Tuttavia, tale disposizione appare espressiva di una</i>	
	<i>dependenza esclusivamente funzionale, non rilevante per le finalità di specie.</i>	
	<i>Per contro, in base all’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,</i>	
	<i>il collegio reputa che la piena soggettività in materia di difesa e sicurezza</i>	
	<i>debba essere riconosciuta in capo al solo Ministero della difesa. Del pari, in</i>	
	<i>capo al medesimo deve essere riconosciuta la titolarità dei rapporti</i>	
	<i>intercorrenti con i componenti della Forze armate, così come, i conseguenti</i>	
	<i>effetti attivi e passivi di natura finanziaria. Di conseguenza,</i>	
	<i>l’amministrazione nel cui vantaggio dovevano essere riversate le somme in</i>	
	<i>contestazione, e che di conseguenza è quello a cui deve essere risarcito il danno</i>	
	<i>da omesso versamento, è individuabile nel Ministero della difesa.”.</i>	
	Infatti il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera svolge	
	funzioni pubbliche statali, dipendendo funzionalmente dal Ministero	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda la navigazione,	
	il trasporto marittimo, la vigilanza nei porti, il demanio marittimo e la	
	sicurezza della navigazione. Dipendono, invece, dal Ministero della	
	Difesa (Marina Militare): il reclutamento, l'avanzamento, lo stato	
	giuridico, e la disciplina del personale, e lo svolgimento dei compiti	
	esclusivamente militari.	

	Considerata la natura del nocumento patrimoniale in analisi, dalla	
	lettura degli atti di causa, si evince indubitabilmente che la p.a.	
	subente la lesione, e che di conseguenza è quella a cui deve essere	
	risarcito il danno da omesso versamento sia il Ministero della Difesa.	
	Ciò emerge, anche, dalla circostanza che:	
	1) con determina n. 2492 in data 10 settembre 2013 il Ministero della	
	Difesa, ha rigettato l’istanza presentata dal sig. Ugolini in data 24	
	aprile 2013 volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere attività	
	extraprofessionale retribuita di “noleggio” con conducente con	
	chiamata occasionale;	
	2) con foglio prot. M_DGMIL REG2021 0510283 del 19 gennaio 2021	
	Persomil ha confermato il recupero dei compensi netti ricevuti da	
	Diego Ugolini per lo svolgimento di attività professionale non	
	autorizzata;	
	3) con atto dispositivo n. 2027 in data 1 dicembre 2021 della direzione	
	di Commissariato M.M - Ancona è stato disposto il recupero di euro	
	12.595,15.	
	Pertanto, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, vi sia stata	
	una corretta individuazione dell’Amministrazione danneggiata.	
	In conclusione, quindi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va	
	confermata la pronuncia di primo grado che ha individuato quale	
	soggetto pubblico danneggiato il Ministero della Difesa.	
	Quanto alle spese di difesa, sussistono fondate ragioni per disporne la	
	integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	6	

